

BACKGROUND

Il concetto di responsabilità applicato all'esercizio della professione infermieristica ha visto importanti cambiamenti nell'ultimo decennio; di pari passo anche il sistema disciplinare, ridefinito dal D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta) e dal D.Lgs. 75/2017 (riforma Madia). La riforma Brunetta ha suddiviso le infrazioni in 2 categorie: di maggiore gravità e di minore gravità, trasferendo la titolarità dell'azione disciplinare per queste ultime al "responsabile della struttura" con qualifica dirigenziale, e lasciando le restanti infrazioni in capo all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD). La riforma Madia sposta il confine tra le due tipologie di sanzioni a favore dell'UPD, lasciando in capo al "responsabile della struttura" la titolarità dell'azione disciplinare per il rimprovero verbale, e la competenza a segnalare all'UPD fatti di rilevanza disciplinare superiore. Allo stato attuale della conoscenza non esistono studi volti ad individuare quale sia la figura titolare dell'azione disciplinare, per le sanzioni di minore gravità, verso gli infermieri.

OBIETTIVO

Conoscere quale sia la figura titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di minore gravità nei confronti del personale infermieristico afferente al comparto, rappresentato da: infermieri, coordinatori infermieristici e posizioni organizzative.

MATERIALE E METODI

Indagine conoscitiva multicentrica. Sono stati inclusi i regolamenti per i procedimenti disciplinari deliberati da ASL, Aziende Ospedaliere e IRCCS dopo la riforma Brunetta. I documenti sono stati reperiti visitando i siti web delle aziende alla ricerca del documento entro il secondo livello di navigazione.

RISULTATI

Il campione selezionato è composto da 106 aziende italiane, pari al 51,7% del totale (Ministero della Salute, 2017), di cui 59 ASL, 35 Aziende Ospedaliere e 12 IRCCS. Solo 15 regolamenti sono stati aggiornati secondo le direttive della riforma Madia.

Nel 43% dei casi (grafico 1) non è specificato quale sia il dirigente responsabile. La competenza dell'azione disciplinare verso coordinatori e posizioni organizzative (P.O.) è differente da quella degli infermieri solo in 4 casi (grafico 2).

La voce "altro" include i regolamenti in cui sono previste più figure competenti all'azione disciplinare.

GRAFICO 1: TITOLARITÀ VERSO GLI INFERMIERI





GRAFICO 2: TITOLARITÀ VERSO COORDINATORI E P.O.



CONCLUSIONI

Sono emerse differenze sostanziali all'interno del territorio nazionale. Nonostante gli obiettivi normativi raggiunti e la riconosciuta autonomia professionale, l'infermiere si trova ad essere "giudicato" il più delle volte da personale medico. Una delle criticità riscontrate è data dal fatto che l'infermiere ha come diretto responsabile, nella maggior parte dei casi, un coordinatore infermieristico o un responsabile infermieristico dipartimentale, figure che non rivestono qualifica dirigenziale, non potendo pertanto esercitare l'azione disciplinare. In considerazione di ciò diverse aziende (n. 6) hanno attribuito, alle figure sopracitate, la titolarità alla sola segnalazione, all'ufficio competente, di fatti che appaiono assumere rilevanza disciplinare.

Il campione fa presupporre che si tratti di una fotografia realistica da cui partire per introdurre percorsi mirati a ridefinire in maniera appropriata la titolarità dell'azione disciplinare.